



COOPERFIDI
ITALIA

Fidi Deig +
AREA COMMERCIALE



Bologna 04/09/ 2012

Prot. 960 /2012/sz

RACCOLTA DATA
A/R

Spett. le
CCFS
Via Rochdale 5
42122 Reggio Emilia

Oggetto: Invio copie convenzione "Fondazione con il Sud"

Con la presente trasmettiamo due copie su carta intestata della convenzione "Fondazione con il Sud".

Entrambe le copie sono firmate in originale dal Presidente e Legale Rappresentante di Cooperfidi Italia Soc.Coop. il Dott. Mauro Gori.

Per eventuali chiarimenti contattare lo 051.0956816 (Sig.ra Sara Zanasi).

Cordiali saluti

La segreteria

LOMBARDIA VENETO EMILIA-ROMAGNA TOSCANA UMBRIA LAZIO MOLISE CAMPANIA CALABRIA

Con la presente scrittura da valere a tutti gli effetti di legge tra:

CONSORZIO COOPERATIVO FINANZIARIO PER LO SVILUPPO, con sede legale in Reggio Emilia, Via Rochdale 5, con capitale sociale di euro 29.016.043 (dato al 31.12.2011; essendo una cooperativa il capitale è variabile), codice fiscale e partita IVA 00134350354 in persona dell'Amministratore Delegato Agostino Alfano nato a Pontecagnano Faiano (SA) il 11.3.1954 ,domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Istituto finanziatore, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza della medesima, (di seguito Istituto finanziatore)

E

COOPERFIDI ITALIA soc.coop. con sede legale in via Torino 146 codice fiscale 10732701007 iscritto nel registro imprese di Roma al numero RM1253216, iscrizione all'elenco generale degli intermediari finanziari sez. ex art. 155, comma 4 TUB n. 41949, iscrizione all'elenco speciale degli intermediari di cui all'art. 107 del D.Lgs 385/93 al n. 19549.5, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Mauro Gori, in qualità di Legale rappresentante, nato a Bologna il 16/04/1948 (di seguito "Gestore")

congiuntamente , di seguito "Parti"

Premesso che


a. Fondazione per il Sud, Coopfond SpA, Fondosviluppo SpA, General Fond SpA (di seguito Enti promotori), ed altri che eventualmente aderiranno, a seguito di delibera dei rispetti Consigli di amministrazione, hanno costituito un Fondo di Garanzia destinato a favorire l'accesso al credito delle imprese cooperative aventi sede legale nel Mezzogiorno;

b. il Fondo di Garanzia è costituito esclusivamente con gli apporti degli Enti promotori;

c. gli Enti promotori hanno conferito incarico al Gestore, con contratto stipulato in data 23/02/2012; del contratto è parte integrante il Regolamento di funzionamento del Fondo di Garanzia, ai sensi del quale la presente Convenzione è redatta;

d. le risorse proprie (patrimonio e fondi rischi) del Gestore non concorrono alla formazione del capitale del Fondo e non possono, in alcun caso, costituire fonte di rivalsa per l'Istituto finanziatore;

e. il Gestore ha come oggetto della sua attività la garanzia collettiva dei fidi e dei servizi ad essa connessi o strumentali ai sensi dell' art. 13 del D.L. 269/2003 e successive modifiche; pertanto, ai fini del Fondo di Garanzia in oggetto, l'attività del Gestore è da considerarsi, anche ai fini della


pag. 1

normativa di vigilanza in tema di rischi cui esso è sottoposto, distinta e separata ("segregata") rispetto all'attività generale specificata nel suo Statuto e nella sua ragione sociale;

f. il Gestore è soggetto alla normativa antiriciclaggio e antiterrorismo nonché alla normative e alle procedure sulle Indagini Finanziarie;

g. l'Istituto finanziatore, la quale si riserva in ogni caso la totale autonomia decisionale e di valutazione, ha manifestato la sua disponibilità a concedere Finanziamenti alle imprese aderenti alla compagine sociale del Gestore aventi sede legale nelle regioni del Mezzogiorno d'Italia (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia) alle condizioni di seguito indicate;

g. le caratteristiche tecniche e finanziarie dei Finanziamenti sono specificate in schede prodotto, allegate alla presente Convenzione, il cui contenuto è rimesso alla libera contrattazione tra le Parti. Le "schede prodotto" devono riportare:

- forma tecnica e condizioni di tasso applicate dall'Istituto finanziatore;
- la misura della garanzia, a valere sul Fondo di Garanzia, espressa in percentuale sull'importo del Finanziamento;

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE E SOGGETTI BENEFICIARI

1.1 Le premesse, gli allegati di seguito menzionati ed il Regolamento del Fondo di Garanzia costituiscono parte integrante e sostanziale di questa Convenzione.

1.2 Il presente accordo opera a favore degli associati al Gestore:

- aventi forma giuridica di cooperative sociali operanti nella gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e nello svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate,
- aventi sede legale in una delle regioni del Mezzogiorno d'Italia (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia),
- vantanti crediti verso la PP.AA. derivanti da rimborsi fiscali, devoluzione del 5x mille, contratti d'appalto, crediti per prestazioni contrattuali.

1.3 Le forme tecniche garantibili ai sensi della presente convenzione sono unicamente:

- anticipo fatture;
- factoring pro-solvendo;
- cessione di crediti pro-solvendo,

Gri

AP

sotto forma di:

- apertura di credito in c/c finalizzata esclusivamente all'anticipazione su fatture e titoli;
- smobilizzo con relativa canalizzazione di fatture e titoli;
- finanziamento rateizzato di durata compresa tra i 18 ed i 36 mesi finalizzato allo smobilizzo di fatture e titoli.

Le forme tecniche e le condizioni concesse dall'Istituto finanziatore a favore degli associati al Gestore sono specificate nelle allegate schede prodotto (allegato "d").

ART. 2 - ITER PROCEDURALE DELLA PRATICA

2.1 Le modalità di presentazione delle richieste di finanziamento e le relative procedure di delibera delle stesse saranno oggetto di un apposito allegato (allegato "a").

Nell'ambito delle proprie autonomie e procedure operative, ciascuna delle Parti svolgerà per quanto di sua competenza tutti gli adempimenti normativi in materia di "Privacy", "Antiriciclaggio" e "Trasparenza", senza l'obbligo di svolgere alcun tipo di attività spettante all'altra Parte.

2.2 La delibera di concessione della garanzia del Gestore ha validità 30 giorni dalla data indicata nella "Lettera di garanzia" ed é eventualmente prorogabile per altri 30 giorni su richiesta dell'impresa che dovrà provvedere a fornire idonea documentazione aggiornata ai fini del riesame da parte del Gestore.

2.3 L'Istituto finanziatore si impegna a:

- a. fornire al Gestore, ove richiesto, i dati e la documentazione necessaria ai fini dell'identificazione a distanza della clientela ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche;
- b. erogare integralmente il finanziamento alla cooperativa entro 30 giorni dall'ammissione alla garanzia del Fondo;
- c. al momento dell'erogazione del finanziamento (previa acquisizione, da parte del Gestore, dell'autorizzazione di addebito in c/c), ad addebitare all'impresa le spettanze dovute al Gestore e a procedere al relativo accredito entro 30 giorni dalla erogazione del finanziamento o, nel caso in cui la commissione sia ricompresa e ripartita nelle rate di ammortamento del finanziamento, ad accreditarle al Gestore entro 30 giorni dalla scadenza delle singole rate. L'inadempimento di quanto sopra consentirà al Gestore di dichiarare risolto il rapporto fideiussorio tra Banca e Gestore con effetto alla data di stipula e/o erogazione del finanziamento;
- d. inviare al Gestore copia del contratto di finanziamento con allegato piano di ammortamento e a fornire mensilmente, anche in formato telematico, il tabulato con le erogazioni;
- e. comunicare al Gestore, con cadenza mensile, le posizioni che presentano ritardi nei pagamenti.



2.4 Il Gestore, entro il 30 gennaio di ogni anno, invierà all'Istituto finanziatore un dettagliato riepilogo dei finanziamenti in essere ai sensi della presente Convenzione, indicando, per ciascuno, la denominazione dell'impresa beneficiaria, l'importo originario ed il debito residuo in linea capitale.

Detto elenco dovrà essere restituito dall'Istituto finanziatore, debitamente sottoscritto per approvazione con le eventuali modifiche e aggiornamenti sulla base dei dati in suo possesso affinché il Gestore lo utilizzi per la compilazione delle garanzie ed impegni del proprio bilancio. Le parti convengono che qualora l'Istituto finanziatore non adempia a quanto sopra, entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno, il riepilogo del Gestore si intenderà approvato dall'Istituto finanziatore.

ART. 3 - PATRIMONIO A GARANZIA

3.1 Il Gestore garantisce operazioni nei limiti della consistenza del Fondo di Garanzia, tenuto conto del moltiplicatore stabilito nel Regolamento operativo, in quanto l'attività svolta è distinta e separata da quella ordinaria. Le risorse del Fondo sono versate in un unico conto corrente vincolato intestato al Gestore presso un'unica banca indicata dagli Enti promotori. Il patrimonio ed i fondi rischi del Gestore non concorrono in alcun modo alla formazione della consistenza del Fondo e non potranno in alcun caso costituire oggetto di azioni da parte dell'Istituto finanziatore e degli eventuali altri garanti.

3.2 Il valore della garanzia prestata dal Gestore, nei limiti di cui al comma 3.1, l'adempimento delle obbligazioni, assunte dai richiedenti nei confronti dell'Istituto finanziatore in dipendenza dei finanziamenti loro accordati, non potrà mai superare:

- l'ammontare garantito al momento dell'erogazione del Finanziamento (importo massimo garantito);
- l'importo ottenuto applicando al debito residuo la percentuale garantita.

Ciascuna garanzia prestata riguarderà esclusivamente, nei limiti dell'importo massimo garantito:

- le perdite in linea capitale;
- interessi convenzionali e di mora calcolati al tasso applicato al Finanziamento, maturati nelle modalità di cui all'art. 6 e in ogni caso non oltre la data di scadenza naturale del Finanziamento;
- spese sostenute dall'Istituto finanziatore per il recupero dei crediti vantati, purché adeguatamente documentate.

ART. 4 - INFORMAZIONI

4.1 Le parti si impegnano a fornirsi reciprocamente tutte le informazioni possedute rilevanti per il buon esito delle operazioni di finanziamento.



4.2 Il Gestore si impegna, nelle stesse forme e per gli stessi casi previsti di cui al successivo punto 4.3, a fornire le informazioni relative ai propri associati di cui è venuto a conoscenza in virtù del rapporto associativo.

4.3 L'Istituto finanziatore si impegna a comunicare in forma scritta al Gestore, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o fax, ciascuno dei seguenti fatti:

- a. modifiche delle garanzie che assistono il Finanziamento;
- b. variazione della forma societaria, della compagine societaria, del Socio e/o di eventuali terzi garanti.

4.4 Il Gestore, a seguito delle comunicazioni di cui al punto 4.3, dovrà deliberare in ordine al mantenimento della garanzia alle mutate condizioni.

4.5 Le circostanze menzionate alle lettere a) e b) dell'articolo 4.3 dovranno essere comunicate al Gestore entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrente rispettivamente dall'avvenuta modifica delle garanzie che assistono il Finanziamento (lett. a) e dall'avvenuta conoscenza delle variazioni menzionate alla lettera b).

ART. 5 - GARANZIA

5.1 La garanzia prestata dal Gestore è da considerarsi fideiussione diretta e irrevocabile, con conseguente rinuncia del Gestore stesso ad opporre, prima del pagamento, le eccezioni che gli competono, in deroga all'art. 1945 cc. Detta fideiussione non potrà intendersi in nessun caso "contratto autonomo di garanzia".

5.2 La garanzia prestata dal Gestore nell'ambito delle operazioni di finanziamento di cui alla presente Convenzione deve ritenersi autonoma e distinta da ogni altra garanzia e avrà la medesima durata del relativo contratto di finanziamento, entrambi comunque di durata non superiore ai 36 mesi.

Nei contratti di finanziamento a tempo indeterminato erogati dall'Istituto finanziatore (es. apertura di credito in conto corrente a revoca), la garanzia ivi rilasciata per un periodo determinato (es. 12 mesi), verrà così regolata:

- se al termine di durata della garanzia l'utilizzo delle somme da parte del debitore è in linea con l'importo accordato, l'Istituto finanziatore rilascerà liberatoria a favore del Gestore, salvo che quest'ultimo non intenda rinnovare il proprio impegno (rinnovo da effettuarsi per iscritto prima dell'estinzione);

gn

AR

- restano salve le norme di cui all'art. 7 e seguenti della presente convenzione nel caso in cui, al momento del naturale termine di durata della garanzia, l'importo utilizzato sia invece superiore all'accordato.

5.3 La garanzia prestata dal Gestore deve essere rilasciata in forma scritta a fronte di ciascuna operazione di Finanziamento. La "Lettera di garanzia" deve contenere obbligatoriamente le seguenti indicazioni:

- data di delibera della garanzia di cui all'art. 2.2;
- dati identificativi dell'impresa beneficiaria;
- importo, forma tecnica e durata del Finanziamento garantito;
- entità della garanzia espressa sia in misura percentuale sia in valore monetario calcolata sul finanziamento in linea capitale (importo massimo garantito);
- eventuale presenza di controgaranzia o co-garanzia (con indicazione del co/contro garante e della percentuale di co/contro garanzia);
- timbro e firma del Gestore.

5.4 L'Istituto finanziatore si impegna, qualora ritenga di acquisire da terzi fideiussori o altre garanzie su finanziamenti previsti nella presente convenzione, a farsi rilasciare da ogni garante, all'atto dell'erogazione del finanziamento, una apposita dichiarazione (allegato "b" alla presente Convenzione) con la quale il garante medesimo si impegna a ritenere la propria obbligazione autonoma e distinta da quella del Gestore, non essendovi rapporto di co-fidejussione, con rinuncia espressa ad ogni preteso diritto di surroga e di regresso nei confronti del Gestore medesimo. Detta dichiarazione dovrà essere trasmessa in originale al Gestore a cura dell'Istituto finanziatore unitamente ai documenti di cui all'art. 2.3 lett. d.

5.5 Qualora presso l'Istituto finanziatore coesistessero a nome della stessa azienda affidata, una posizione assistita da garanzia del Gestore a valere sul Fondo ed una posizione autonoma, posizioni peraltro da tenersi ben distinte, resta inteso che, in caso di insolvenze, le somme eventualmente ricavate dall'azione di recupero esperite nei confronti del debitore principale e/o quelle realizzate dall'escussione di eventuali ulteriori garanzie, che assistessero contemporaneamente i due affidamenti, andranno ripartite tra l'Istituto finanziatore e il Fondo di Garanzia in proporzione dell'ammontare delle rispettive esposizioni, salvo eventuali diritti o privilegi che assistessero gli altri crediti dell'Istituto finanziatore.

5.6 In deroga all'art. 1193 c.c. tutte le somme comunque versate dal debitore nel periodo intercorrente dalla data del mancato rispetto del piano d'ammortamento alla data di revoca del Finanziamento e/o alla data di decadenza del beneficio del termine, verranno proporzionalmente imputate a tutte le esposizioni debitorie esistenti tra l'Istituto finanziatore e l'impresa. Qualsiasi

gi

accordo o transazione, tra l'Istituto finanziatore e il debitore principale o tra l'Istituto finanziatore e i garanti dovrà essere comunicato preventivamente al Gestore affinché possa essere a quest'ultimo, ed al Fondo, opponibile.

ART 6 - GESTIONE INCAGLI

6.1 L'Istituto finanziatore, nel caso di rate insolute, delle quali avrà dato comunicazione puntuale al Gestore nei termini di cui all'art. 7.2, potrà valutare in accordo con lo stesso e, sentita l'impresa, un nuovo piano di rientro, il quale dovrà comprendere le eventuali spese di istruttoria e delibera dell'Istituto finanziatore in misura non superiore a quelle previste dagli accordi in essere tra la stessa e il Gestore.

6.2 Qualora non si addivenisse ad un accordo tra il Gestore, l'Istituto finanziatore e l'impresa, il Gestore riconoscerà all'Istituto finanziatore gli interessi maturati convenzionali e di mora nel limite massimo di 180 giorni dalla data di scadenza della prima rata non pagata.

6.3 L'accoglimento del nuovo piano di rientro comporterà la modifica delle sole modalità di pagamento senza estinzione del finanziamento originario; quindi senza dar luogo a novazione del credito. L'Istituto finanziatore invierà al Gestore il nuovo piano di ammortamento che diverrà parte integrante del finanziamento originario.

ART. 7 — GESTIONE INSOLVENZE: INADEMPIMENTO DEL SOCIO ED OBBLIGHI DELLE PARTI

7.1 L'Istituto finanziatore, in caso di inadempimento dell'impresa affidata o di altri fatti gravemente pregiudizievoli la continuazione dei rapporti, potrà dichiarare risolti i contratti di Finanziamento, anche prima della loro scadenza naturale ed adottare tutte le iniziative giudiziali che riterrà più opportune, dandone obbligatoriamente comunicazione scritta al Gestore.

L'inadempimento si intende verificato qualora l'impresa non provveda puntualmente agli obblighi contrattualmente assunti verso l'Istituto finanziatore, oppure risulti oggetto di protesto o di atti pregiudizievoli o sia avviata contro la stessa una procedura concorsuale ovvero proposta una cessione dei beni ai creditori, un concordato extragiudiziale, una moratoria od altre forme analoghe.

7.2 L'Istituto finanziatore dovrà comunicare al Gestore a mezzo di Lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fax o posta elettronica certificata (o altri formati telematici idonei concordati fra le parti) ciascuno dei seguenti fatti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal loro verificarsi:

a. revoca e/o risoluzione di uno o più Finanziamenti concessi dall'Istituto finanziatore all'Associato, anche se non garantiti dal Gestore;

gn. 

- b. decadenza dal beneficio del termine a carico dell'Associato, in relazione a uno o più Finanziamenti concessi dall'Istituto finanziatore allo stesso, anche se non garantiti dal Gestore;
- c. ritardi di pagamento da parte dell'Associato anche di una sola rata relativamente ad uno o più finanziamenti concessi dall'Istituto finanziatore allo stesso.

7.3 Sempre nei tempi e nei modi previsti dal precedente 7.2 l'Istituto finanziatore dovrà comunicare al Gestore:

- a. le azioni promosse dall'Istituto finanziatore contro l'Associato e/o gli eventuali garanti; il termine decorre dal promovimento dell'azione (quindi, a seconda dei casi, dalla notifica dell'atto di citazione, dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, dalla notifica del precetto);
- b. l'esistenza di procedure concorsuali a carico dell'Associato; il termine decorre dal momento dell'avvenuta conoscenza da parte dell'Istituto finanziatore dell'esistenza di una procedura concorsuale a carico dell'impresa.

7.4 La mancata comunicazione anche di una soltanto delle circostanze menzionate all'art. 7.2, nel rispetto dei termini indicati, determinerà la non attivazione della garanzia prestata dal Fondo di Garanzia.

7.5 Ogni altra iniziativa di carattere stragiudiziale compresi la transazione e il concordato con il debitore, dovrà essere preventivamente sottoposta al Gestore ed accettata dallo stesso, senza pregiudizio, comunque, dei diritti dell'Istituto finanziatore verso l'impresa inadempiente.

7.6 A seguito della comunicazione di revoca e/o risoluzione del Finanziamento e/o della decadenza dell'impresa affidata dal beneficio del termine e/o dell'apertura di una procedura concorsuale a carico dell'Associato inadempiente, l'Istituto finanziatore produrrà al Gestore, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo concordato tra le parti quale fax o posta elettronica certificata, quanto segue:

- copia della delibera di concessione del finanziamento oppure copia del contratto di cessione del credito;
- copia dell'atto di erogazione;
- dichiarazione dell'Istituto finanziatore che attesti:
 - o la data di inadempimento;
 - o la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate, anche a nome della cooperativa sociale;

gn
AP

- l'ammontare dell'esposizione, rilevato al sessantesimo giorno successivo alla data della intimazione di pagamento, comprensivo delle rate scadute e non pagate, del capitale residuo e degli interessi contrattuali e di mora.

7.7 Ai sensi del Regolamento del Fondo di Garanzia, quest'ultimo liquida all'Istituto finanziatore l'importo così calcolato:

- per i finanziamenti a revoca, applicando la percentuale di garanzia al valore dell'utilizzato al momento dell'inadempimento e comunque nei limiti del finanziamento originariamente garantito maggiorato degli interessi di mora calcolati al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione del pagamento;
- per i finanziamenti a scadenza, applicando la percentuale di garanzia al debito residuo al momento dell'inadempimento maggiorato degli interessi di mora calcolati al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione del pagamento.

7.8 L'Istituto finanziatore non potrà inoltrare richiesta di attivazione della garanzia di cui all'art. 7.6 se non sono trascorsi 12 mesi dalla data di erogazione (per i finanziamenti a scadenza) o 6 mesi dalla data di erogazione (per i finanziamenti a revoca).

7.9 Ricevute tutte le comunicazioni di cui al precedente art. 7.6, e verificati i termini di cui all'art. 7.8, il Gestore provvederà al pagamento della garanzia, avvalendosi delle risorse del Fondo, entro e non oltre giorni 45 dalla ultima comunicazione dell'Istituto finanziatore ai sensi del precedente punto.


7.10 Nel caso di liquidazione della perdita oltre il termine di cui al punto 7.9, il Gestore corrisponderà all'Istituto finanziatore gli interessi calcolati nella misura del tasso legale.

ART. 8 – ATTIVAZIONE DEL FONDO E LIQUIDAZIONE DELLA PERDITA

8.1 Il Gestore provvederà a pagare la garanzia in ottemperanza alla natura della fideiussione così come descritta al precedente articolo 5 utilizzando le risorse disponibili nel Fondo di Garanzia e potrà, a propria scelta, agire in rivalsa nei confronti del debitore.

In caso di "incapienza" del Fondo, il Gestore non risponderà in alcun modo con il proprio patrimonio ed i fondi rischi.

L'Istituto finanziatore, ricevuto il pagamento, deve immediatamente e automaticamente, al fine di non recare pregiudizio alcuno ai diritti del Gestore, inviare alle stesso lettera di surroga anche nei confronti degli altri garanti.



8.2 Il Gestore non provvederà alla liquidazione della perdita qualora:

- l'Istituto finanziatore non abbia provveduto all'insinuazione nel passivo nel caso di dichiarazione di dissesto;
- il credito ceduto non sia riconosciuto in sede di procedura concorsuale quale elemento del passivo dell'Ente pubblico;
- la garanzia sia stata rilasciata in base ad informazioni falsi o mendaci, in merito al credito ceduto o alla situazione finanziaria dell'ente pubblico, rilasciate dall'Istituto finanziatore o dall'impresa e di cui l'Istituto finanziatore era a conoscenza;
- a seguito della liberatoria dell'Istituto finanziatore intervengano eventi che comportino l'annullamento e/o la revoca dei pagamenti effettuati dalla PP.AA.;
- il credito sia stato dichiarato non valido da un tribunale o da altro organo avente giurisdizione in merito;
- l'Istituto finanziatore abbia rilasciato la liberatoria sulla posizione per la quale viene richiesta l'escussione.

8.3 Nel caso il Gestore conferisca all'Istituto finanziatore il mandato per il recupero del credito, l'Istituto finanziatore si impegna a tenere informato il Gestore con relazioni semestrali sull'esito delle azioni intraprese e, in ogni caso, segnalerà gli incassi che dovesse ricevere.

8.4 L'Istituto finanziatore, in corso di recupero del credito, e prima della definizione delle relative procedure, provvederà ad accreditare al Gestore la quota ad esso spettante ogni qual volta la stessa riceverà incassi parziali, entro 30 giorni dall'incasso stesso. I recuperi effettuati dall'Istituto finanziatore saranno comunque ripartiti proporzionalmente tra Banca e Gestore a seconda delle rispettive esposizioni.

8.5 In caso di ritardo da parte dell'Istituto finanziatore nel ristorno al Gestore della quota parte dei recuperi incassati si applicheranno gli interessi nella misura del tasso legale.

ART. 9 - CESSIONE DEL CREDITO

9.1 Qualora l'Istituto finanziatore intenda cedere il proprio credito dovrà darne preventiva comunicazione al Gestore il quale entro 15 giorni dovrà deliberare:

- o il pagamento a titolo solutorio della garanzia;
- o la cessione del proprio credito unitamente all'Istituto finanziatore aderendo alle condizioni da questa già pattuite con il cessionario.

ART. 10 - ESTINZIONE E DECADENZA DELLA GARANZIA

Gi
AP

10.1 Oltre ai casi previsti dagli articoli precedenti della presente convenzione e a quelli contemplati dal codice civile, la garanzia prestata dal Gestore si estinguerà, e conseguentemente il Fondo non sarà più attivabile, nei seguenti casi:

- decorsi i 6 mesi dalla naturale scadenza dell'obbligazione principale o dalla revoca del finanziamento senza che l'Istituto finanziatore abbia avviato azioni anche stragiudiziali nei confronti del debitore per il recupero del credito, salvo diversi accordi con il Gestore;
- nel caso in cui, in sede di verifica delle esposizioni di fine anno di cui all'articolo 2.4, i finanziamenti non siano riportati nel tabulato finale concordato con l'Istituto finanziatore o vi siano riportati con una esposizione pari a zero, tale da comportare l'approvazione del bilancio del Gestore senza alcun impegno sui Fondi relativamente alla suddetta esposizione;
- mancato avvio del piano di ammortamento o di equivalente comunicazione informatica attestante l'avvenuta erogazione.

ART. 11 - INIZIATIVE PROMOZIONALI

11.1 L'Istituto finanziatore si impegna ad accettare le iniziative promozionali che il Gestore e gli Enti promotori appronteranno per promuovere il Fondo di Garanzia purché non in contrasto con le politiche e le azioni commerciali dell'Istituto finanziatore.

ART. 12 - ELEZIONE DI DOMICILIO E FORO COMPETENTE

12.1 Le Parti eleggono domicilio nelle rispettive sedi legali.

12.2 Per tutte le controversie tra l'Istituto finanziatore ed il Gestore dipendenti da e/o connesse con questa Convenzione e/o dipendenti da e/o connesse con le singole garanzie che saranno prestate dal Gestore sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

ART. 13 - DURATA DELLA CONVENZIONE

13.1 La presente convenzione avrà durata annuale e potrà essere prorogata, in mancanza di recesso, comunicato da uno dei firmatari a mezzo di lettera raccomandata A.R. almeno un mese prima della scadenza originaria. Le schede prodotto potranno avere una durata differente rispetto a quella della convenzione.

14.2 In caso di mancato rinnovo restano comunque fermi ed impregiudicati i rapporti perfezionati ai sensi della presente Convenzione, ai quali continueranno ad applicarsi le disposizioni in essa contenute.

Ga
AL

14.3 In caso di revoca del contratto da parte degli Enti Promotori al Gestore sono fatti salvi i diritti acquisiti dall'Istituto finanziatore.

14.4 La presente convenzione si applica solo ai nuovi finanziamenti concessi a partire dalla data di sottoscrizione.

ART. 15 CONDIZIONI ECONOMICHE

15.1 L'Istituto finanziatore ed il Gestore si impegnano ad attenersi alle condizioni economiche dei finanziamenti che le stesse concorderanno mediante scambio di corrispondenza.


15.2 Dette condizioni potranno essere modificate previo accordo tra l'Istituto finanziatore ed il Gestore tramite semplice scambio di corrispondenza. Tali modifiche saranno applicabili alle operazioni stipulate successivamente alla comunicazione di variazione.

15.3 Le Parti si impegnano al rispetto della normativa sulla Trasparenza.

ART. 16 INFORMATIVA E PRIVACY

16.1 Le Parti si obbligano a cooperare al fine di dare corretta esecuzione all'Accordo, anche scambiandosi informazioni e/o documentazione in merito al Finanziamento, nonché a qualunque informazione/documentazione relativa alla posizione finanziaria/patrimoniale dell'impresa, nel rispetto degli obblighi di cui al successivo punto 16.2, ponendo in essere tutte le attività necessarie per ottenere il consenso scritto ai sensi dell'art. 23 del d. lgs. 30.6.2003 n. 196, da parte dell'Impresa e degli eventuali soggetti che abbiano rilasciato garanzie, al trattamento delle suddette informazioni per i suddetti fini.

16.2 Le Parti si impegnano ad adempiere alle obbligazioni di cui al presente Accordo nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni ed integrazioni, laddove applicabili.

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large 'S' and 'AP'.

16.3 Le Parti si impegnano a sottoscrivere, unitamente al presente Accordo, le informative sul trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti della vigente Normativa sulla Privacy. Le informative, dovute ai sensi dell'art. 13 D. Lgs 196/2003, vengono allegate al presente Accordo e costituiscono l'allegato "c". Le parti si impegnano ad eseguire ogni attività di loro competenza nel pieno rispetto della predetta Normativa. Il trattamento dei dati personali oggetto di tale contratto verrà eseguito dalle Parti in qualità di autonomi Titolari, ai sensi dell'art. 28 D. Lgs 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni, per le finalità inerenti all'esecuzione dell'Accordo.

allegato "a": Iter procedurale della pratica

allegato "b": Modulo Surroga e Regresso

allegato "c": Informativa sulla *Privacy*

allegato "d": Schede Prodotto dell'Istituto finanziatore

Allegato "e": Allegato dell'Istituto finanziatore alla delibera

Si approvano specificatamente ai sensi dell'art. 1341 C.C. le clausole sopra riportate contraddistinte coi numeri 3 (patrimonio a garanzia), 4 (informazioni), 5 (garanzia), 6 (gestione incagli), 7 - 8 (gestione insolvenze), 10 (estinzione e decadenza), 12 (foro competente).

Letto, approvato e sottoscritto.

Bologna, 02/07/2012

GESTORE


BANCA

COOPERFIDI ITALIA Soc. Coop.

Sede operativa

Via Calzoni 1/3 - 40128 BOLOGNA

C.F. - P.IVA 10732701007



Allegato "a"

Iter procedurale della pratica

1. Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari sono le imprese socie o che abbiano presentato domanda di adesione al Gestore:

- aventi forma giuridica di cooperative sociali operanti nella gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e nello svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate,
- aventi sede legale in una delle regioni del Mezzogiorno d'Italia (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia),
- vantanti crediti verso la PP.AA. derivanti da rimborsi fiscali, devoluzione del 5x mille, contratti d'appalto, crediti per prestazioni contrattuali.

La domanda di adesione, nel caso di imprese non ancora associate è reperibile presso la sede del Gestore o le sedi territoriali, sito *web*, le banche convenzionate ed associazioni di riferimento.

2. Predisposizione domanda di garanzia

2.1 La domanda va redatta utilizzando il modulo predisposto e allegando la documentazione prevista. Il modulo di domanda, predisposto in duplice copia, dovrà essere firmato e timbrato in originale.

2.2 L'impresa consegnerà una copia della domanda di finanziamento direttamente all'Istituto di Credito, tramite le dipendenze locali.

2.3 L'impresa, presenterà una copia della domanda, corredata della documentazione richiesta alla sede centrale o alla sede territoriale del Gestore, che provvederà all'istruttoria della pratica.

2.4 Le imprese non facenti capo a sedi territoriali del Gestore potranno presentare una copia della domanda, corredata della documentazione richiesta, presso le sedi delle Associazioni imprenditoriali di riferimento convenzionate con il Gestore, che provvederanno ad inviarla al Gestore.

2.5 Tutte le domande di garanzia relative a imprese facenti capo alle sedi territoriali del Gestore saranno istruite come previsto dal Regolamento del Credito del Gestore:

Sede Territoriale Campania (Sud Italia)	Centro direzionale - Via Ausilio Isola e/5 scala C - 80143 NAPOLI Tel. 081-19562235 e-mail: campania@cooperfidiitalia.it
--	---

2.6 Presso le sedi territoriali è istituito un Consiglio Territoriale, avente funzione consultiva obbligatoria in materia di credito.

97



2.7 Il Consiglio di amministrazione del Gestore è organo deliberante in materia di credito su tutte le domande di garanzia.

3. Delibera Banca

L'Istituto finanziatore si impegna a esaminare con sollecitudine la domanda di finanziamento e ad inviare la propria delibera al Gestore. La delibera deve contenere necessariamente:

- ragione sociale azienda,
- codice fiscale azienda,
- *rating* dell'impresa,
- convenzione di riferimento e prodotto, come da catalogo prodotti,
- importo del finanziamento,
- modalità di erogazione del finanziamento,
- durata del finanziamento,
- modalità di rimborso del finanziamento,
- percentuale della garanzia richiesta,
- tasso e spread applicati,
- dettaglio delle eventuali ulteriori garanzie richieste sull'operazione di finanziamento: nome garanti e loro codice fiscale, capienza dei garanti (redditi e consistenze immobiliari /finanziarie).

La comunicazione dell'Istituto finanziatore, redatta su apposito modulo fornito dal Gestore (allegato "e"), deve pervenire a mezzo posta, a mezzo fax, a mezzo posta elettronica a cui è allegata copia della delibera cartacea.

4. Delibera Gestore

Il Gestore delibera in via successiva rispetto alla delibera dell'Istituto finanziatore.

Il Gestore delibera comunque entro un mese dalla data di arrivo della richieste o di completamento della stessa in base all'ordine cronologico.

Il Gestore provvederà all'esame delle pratiche deliberate dall'Istituto finanziatore e trasmetterà alla stessa la propria delibera di concessione di garanzia.

A ricevimento della delibera dell'Istituto finanziatore, il Gestore invierà la propria lettera di garanzia previa verifica della conformità tra la propria delibera e quella dell'istituto finanziatore.

5. Erogazione e adempimenti successivi

5.1 L'Istituto finanziatore si impegna a dar corso al finanziamento deliberato, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della lettera di garanzia del Gestore, tenuto conto che la delibera può essere eventualmente prorogabile per altri 30 giorni su richiesta dell'impresa, previo riesame in Consiglio di amministrazione.

5.2 L'Istituto finanziatore si impegna ad erogare integralmente entro 30 giorni dall'ammissione al Fondo i finanziamenti e a provvedere ad addebitare all'impresa le quote spettanti al Gestore, procedendo al relativo accredito.

5.3 Ad avvenuta stipula di ogni finanziamento, l'Istituto finanziatore dovrà inviare, entro il ventesimo giorno successivo alla data di stipula, al Gestore, copia del contratto di finanziamento, con allegato piano di ammortamento, e i contratti riguardanti ulteriori garanzie rilasciate dall'impresa, affinché il Gestore possa adempiere agli obblighi imposti a norma di legge (antiriciclaggio, vigilanza, etc) nonché a quelli contrattuali con altri Enti (quali attività di rendicontazione per controgaranzia con altri enti).

6. Procedure di conferma garanzia

6.1 In tutti casi in cui sia richiesto al Gestore il mantenimento della propria garanzia, l'Istituto finanziatore deve inviare, nei modi idonei a verificare il rispetto delle tempistiche previste in convenzione, unitamente alla richiesta di conferma della garanzia, i documenti necessari al Gestore per effettuare la propria istruttoria e idonei a permettere una adeguata valutazione del rischio in capo allo stesso.

6.2 Il Gestore si riserva di chiedere ulteriori integrazioni rispetto alla documentazione sotto riportata, ritenute indispensabili alla valutazione della pratica; in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrebbero essere richiesti:

- ultimo bilancio approvato;
- situazione contabile aggiornata ad almeno tre mesi precedenti la data di richiesta;
- centrale rischi;
- in caso di modifiche societarie, fotocopia degli atti notarili attestanti le modifiche intervenute e visura camerale aggiornata;
- in caso di variazioni sulle garanzie accessorie, tutte le informazioni sulla capienza di eventuali garanti.

Si 

Allegato "b"

....., li

Spett.le
Gestore del Fondo di Garanzia
SEDE TERRITORIALE.....
Via
CAP - CITTA'

OGGETTO: Dichiarazione di rinuncia ai diritti di surrogazione e regresso di cui agli art. 1201 e seguenti, art. 1954, art. 1955, art. 1956 del Codice Civile.

Lo/la scrivente Sig./Sig.ra _____ nato/a a _____, il _____, codice fiscale/partita IVA _____ e residente in _____;

in qualità di garante;

PREMESSO

che ho/abbiamo prestato fideiussione a favore dell'impresa _____ con sede legale in _____ all'Istituto finanziatore _____ filiale di _____ agenzia n. _____ per garantire il finanziamento di € _____ (_____) ottenuto dalla stessa tramite Cooperfidi Italia Soc Coop, con la presente

RINUNCIO/RINUNCIAMO


ad ogni effetto di legge ai diritti di regresso di cui agli artt.1954, 1955 e 1956 c.c. ed ai diritti di surrogazione previsti dagli artt. 1201 e seguenti del c.c. nei confronti di Cooperfidi Italia Soc. Coop..

Distinti saluti.

_____, li _____ 2010

_____ (carica sociale)

_____ (carica sociale)


pag. 17

_____ (carica sociale)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 c.c. dichiariamo di approvare specificamente per iscritto le clausole che prevedono la rinuncia ai diritti previsti dagli artt. 1201, 1954, 1955 e 1956 del Codice Civile.

_____, li _____ 2010

_____ (carica sociale)

_____ (carica sociale)

_____ (carica sociale)

gr
A

Allegato C

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003

"Codice in materia di protezione dei dati personali"

Desideriamo informarVi, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati personali da Voi forniti in virtù della Vostra partecipazione a Cooperfidi Italia Soc. Coop, formeranno oggetto di trattamento nel pieno rispetto delle norme di cui al decreto legislativo indicato, dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, e garantendo, comunque, il pieno esercizio dei Vostri diritti, come sotto meglio specificato.

Trattamento statutario

Il trattamento è necessario per il perseguimento delle finalità consortili previste nello Statuto del nostro Confidi, in particolare per esigenze gestionali, promozionali, informative, di accesso e tutela del credito, di rilevazione dei rischi creditizi e di insolvenza, di studio e di ricerca statistica; attività di Amministrazione e contabilità e obblighi previsti dalla legge in materia civile e fiscale

Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati avverrà nei limiti delle attività consentite dal nostro Statuto e degli scopi dallo stesso perseguiti e, comunque, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e, dove necessario, la riservatezza.

Potrà, inoltre, essere effettuato mediante l'impiego di strumenti automatizzati idonei a memorizzare, elaborare, gestire e trasmettere i dati stessi, anche avvalendosi di soggetti terzi, ritenuti idonei dal Confidi e, comunque, individuati in un elenco a disposizione presso la nostra sede.

Ambito di comunicazione e diffusione

Sono fatte salve, inoltre, la diffusione e le comunicazioni ai soggetti individuati analiticamente in un elenco disponibile presso la sede del Confidi, che di seguito indichiamo sommariamente:

- banche, confidi, enti e società di riassicurazione, convenzionati per la gestione della pratica ai fini della concessione della garanzia e del finanziamento e per il perseguimento di scopi correlati e strumentali alle finalità statutarie del Confidi;
- enti e istituzioni pubbliche, tra cui CCIAA, Regione, Provincia, Comuni, per la concessione di interventi a sostegno delle imprese tramite il Confidi;
- centrali cooperative locali per una più approfondita conoscenza dell'operatività del Confidi;

Gi

AL

- società di servizi ed enti collegati al Confidi qualora ciò risulti necessario allo svolgimento delle attività svolte per lo stesso Confidi;
- società esterne al Confidi per attività di informazione e di aggiornamento sulle novità di carattere economico, giuridico, finanziario relativo alla attività di impresa;
- Obblighi di legge verso gli ispettori contabili, amministrativi, di controllo

Trattamento per obblighi di legge legati alla normative Antiriciclaggio e Antiterrorismo

Il trattamento è necessario per l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio, che questa Cooperativa è tenuta a segnalare all'Unità di Informazione Finanziaria, ai sensi della vigente normativa in materia di antiriciclaggio

Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati avverrà nei limiti delle attività consentite dalla normativa antiriciclaggio e degli scopi dalla stessa perseguiti e, comunque, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e, dove necessario, la riservatezza.

Ambito di comunicazione e diffusione

La normativa impone i seguenti obblighi:

- Verifica dell'identità e delle informazioni ricevute dai clienti
- Registrazione delle operazioni superiori a € 15.000 e dei dati di chi le compie
- Segnalazione all'Unità di informazione Finanziaria – UIF delle operazioni sospette e dei loro dettagli e operatori, con obbligo di NON comunicazione al cliente dell'avvenuta segnalazione.

Trattamento per obblighi di legge legati alla normativa e alle procedure sulle Indagini Finanziarie

Il trattamento è necessario per ottemperare alle richieste provenienti dalla Guardia di Finanza nell'ambito delle indagini finanziarie svolte da quest'ultima

Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati avverrà nei limiti delle attività consentite dalle procedure sulle Indagini Finanziarie e degli scopi dalle stesse perseguiti e, comunque, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e, dove necessario, la riservatezza.

Ambito di comunicazione e diffusione

La normativa impone i seguenti obblighi:

- Risposte alla Guardia di Finanza a specifici quesiti da questa inoltrati

Diritti dell'interessato

Vi informiamo, da ultimo, che, in relazione al predetto trattamento, l'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 garantisce l'esercizio di specifici diritti, con particolare riferimento alla possibilità:

- di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- di avere comunicazione dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e dei rappresentanti eventualmente designati; dei soggetti o delle categorie di soggetti, oltre a quelli in precedenza indicati, ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
- di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi avrete interesse, l'integrazione dei dati;
- di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- di ottenere l'attestazione che le operazioni, di cui ai due punti che precedono, sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che Vi riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, ed al trattamento di dati personali che Vi riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Natura del conferimento

Il conferimento dei dati e la comunicazione ai soggetti sopra indicati è da parte Vostra necessario, in ragione della Vostra richiesta di rilascio della garanzia da parte del Confidi; il Vostro mancato conferimento, o conferimento errato, potrebbe impedire la regolare gestione e l'erogazione dei servizi offerti dal Confidi.

Titolare del trattamento è il legale rappresentante di COOPERFIDI ITALIA SOC COOP, Via A. Calzoni 1/3 – 40128 Bologna, che ha affidato il compito di Responsabile del Trattamento al dott. Giulio Chiodini, che è a Sua disposizione per chiarire ogni eventuale dubbio in merito alla tutela della Vostra privacy. Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta direttamente presso la sede a Voi nota del Confidi.

Gi
M

Il Presidente
Mauro Gori

Il sottoscritto in qualità di legale rappresentante
dell'impresa

a conoscenza del contenuto dello Statuto sociale di Cooperfidi Italia soc coop, acquisite le informazioni che precedono, acconsente al trattamento dei dati personali, propri e dell'impresa rappresentata sin qui raccolti o che verranno raccolti nel prosieguo del rapporto associativo, nei limiti e per le finalità descritte nella suddetta informativa.

Ai fini dell'art. 26 del D.Lgs. 196/2003, inoltre, dò consenso al trattamento del dato relativo alla eventuale appartenenza dell'impresa alle Centrali cooperative o ad altre Associazioni di categoria.

Gori



Allegato "d"

< SCHEDE PRODOTTO CONCORDATE DA BANCA E GESTORE >

Handwritten signature or initials, possibly 'Gri' followed by a stylized 'H' or 'M'.

Allegato "e"

Allegato dell'Istituto finanziatore alla delibera

Data: _____

Spett.le
Gestore del Fondo di Garanzia
Via A. Calzoni, 1/3
40128 Bologna

Oggetto: Finanziamento impresa: _____

Il nostro Istituto, esaminata la domanda di finanziamento dell'impresa in oggetto, ne ha deliberato l'accoglimento in data _____ nei seguenti termini:

Finanziamento numero: _____ Tipologia del finanziamento: _____

Rating dell'impresa: _____

Importo finanziato: € _____

Modalità erogazione (immediata/a tranche): _____ Data ultima tranche prevista: _____

Durata (in mesi): _____ Data di scadenza ultima rata: _____

Rimborso rate (mensili, trimestrali, semestrali.): _____

Tasso applicato (fisso/variabile): _____

Tasso fisso (in percentuale): _____

Tasso variabile:

Parametri di indicizzazione (Euribor 1m, Euribor 3m, ...): _____

Spread applicato (in percentuale): _____

Garanzia Fondo richiesta: _____

Ulteriori Garanzie che assistono il finanziamento (specificare il titolare, il valore e la natura dei beni oggetto di garanzia):

finanziatore

Timbro e Firma dell'Istituto

